



N. 12-2018

In evidenza:

- Credito di imposta: spese consulenza per quotazione P.M.I.
- Crisi d'impresa e i chiarimenti di Telefisco
- Confezioni regalo, la fatturazione (Adempimento)
- Mancata istituzione della contabilità (Approfondimento)
- PIR. Circolare 3/E/2018: profili di criticità (Approfondimento)
- La deducibilità dell'auto per il lavoratore autonomo
- Locazioni brevi nel modello 730
- Legge di Stabilità 2018: il pacchetto sport
- La valutazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione
- I vantaggi del noleggio auto
- Detrazione Spese Università NON statale
- Reverse charge nella Dichiarazione Iva

Legislazione e Prassi

Bonus stradivari. Domande a partire dal 26 marzo 2018 - **Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 60401 del 19-03-2018**

Pagamenti delle p.a.: chiarimenti su profili critici - **Ragioneria Generale dello Stato Circolare n. 13 del 21-03-2018**

Giurisprudenza

Cassazione penale, sentenza n. 12627 pubblicata il 19 marzo 2018 - Fondo patrimoniale. Sequestro conservativo non sempre possibile

Cassazione penale, sentenza n. 13112 depositata il 21 marzo 2018 - Termine prescrizione "breve" per la dichiarazione omessa

Cassazione tributaria, ordinanza n. 7003 depositata il 21 marzo 2018 - Stop al fisco per il piccolo rivenditore che si deve adeguare

Cassazione civile, ordinanza n. 7166 depositata il 22 marzo 2018 - Cessione d'azienda. Responsabilità limitata per i debiti pregressi

Cassazione Penale, sentenza depositata n. 13747 il 23 marzo 2018 - Dichiarazione fraudolenta per chi "gonfia" il prezzo

Cassazione Penale, sentenza depositata il 23 marzo 2018 - Pericolo di reiterazione del reato. Commercialista resta in carcere

Commenti Fisco

Credito di imposta: spese consulenza per quotazione P.M.I.

Crisi d'impresa e i chiarimenti di Telefisco

Mancata istituzione della contabilità (Approfondimento)

PIR. Circolare 3/E/2018: profili di criticità (Approfondimento)

La deducibilità dell'auto per il lavoratore autonomo

Locazioni brevi nel modello 730

Legge di Stabilità 2018: il pacchetto sport

I vantaggi del noleggio auto

Omessi versamenti. Responsabilità di chi ricopre la carica sociale alla scadenza del termine

In assenza di incertezze nessun obbligo di contraddittorio preventivo

Detrazione Spese Università NON statale

Reverse charge nella Dichiarazione Iva

Adempimento - Confezioni regalo, la fatturazione

Società & Bilancio - La valutazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione

Fiscal Focus risponde- La privacy 2018: le novità

C&Q - Apertura cassaforte: il consenso vincola l'autorizzazione del P.M.

Scadenze settimanali: Dal 26 Marzo al 31 Marzo

Seguici anche su: <http://www.fiscal-focus.it>



**Quotidiano
Fiscal Focus del
20.03.2018**

Bonus stradivari. Domande a partire dal 26 marzo 2018

Valgono le vecchie disposizioni operative

Con apposito provvedimento pubblicato ieri l'Agenzia delle Entrate ha messo in chiaro le disposizioni operative ai fini dell'ottenimento del bonus Stradivari, meglio conosciuto come bonus strumenti musicali, prorogato per il 2018 dalla Legge di Bilancio, confermando quanto già previsto, per le modalità di attribuzione del contributo e del relativo credito d'imposta con un ulteriore il Provvedimento, ossia il n. 50771 del 14 marzo 2017. Con il provvedimento di ieri sopra richiamato vengono confermate le precedenti indicazioni operative ai fini della richiesta del bonus fiscale e viene aggiornato altresì l'elenco (allegato 1) dei licei musicali, dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione musicale, la cui frequenza dà diritto al beneficio.

Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 60401 del 19-03-2018



**Quotidiano
Fiscal Focus del
22.03.2018**

Pagamenti delle p.a.: chiarimenti su profili critici

Con la Circolare n. 13 del 21 marzo 2018 della Ragioneria Generale dello Stato (relativa al Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti aggiuntivi) sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disciplina recata dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Ragioneria Generale dello Stato Circolare n. 13 del 21-03-2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
20.03.2018

Fondo patrimoniale. Sequestro conservativo non sempre possibile

Il regime di impignorabilità riguardante i beni confluiti nel fondo patrimoniale è opponibile anche per crediti generati da fatti-reato. È quanto emerge dalla **sentenza n. 12627/2018** della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione. (La S.C. ha annullato la decisione assunta dal Tribunale di Firenze, quale giudice del riesame, rispetto al **decreto di sequestro conservativo** emesso su richiesta delle parti civili in un procedimento per il reato di truffa aggravata. La misura cautelare ha colpito un immobile conferito nel fondo patrimoniale costituito per soddisfare i bisogni della famiglia del reo molto tempo prima della commissione dell'illecito. Il Tribunale dovrà pronunciarsi nuovamente sul caso perché la decisione annullata si basa su un principio errato, ossia che nei casi di obbligazioni "ex delicto" sono indiscriminatamente soggetti a pignoramento i beni conferiti nel fondo).

Cassazione penale, sentenza n. 12627 pubblicata il 19 marzo 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
22.03.2018

Termine prescrizionale "breve" per la dichiarazione omessa

La sentenza della CGUE cd. "Taricco" non è applicabile ai reati in materia di imposte sui redditi, riguardando unicamente la prescrizione delle frodi IVA "gravi". E ciò che emerge dall'**ordinanza n. 13112/2018** della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. (La S.C. ha accolto il ricorso depositato da una donna che ha subito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione all'ipotesi di reato di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 74/00, contestato con riguardo agli utili da partecipazione distribuiti dalla società di cui l'indagata era unica socia. A detta della ricorrente, il reato contestato non è compreso fra quelli a tutela degli interessi finanziari dell'UE e pertanto il Giudice di merito non poteva fare riferimento alla sentenza "Taricco" ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione. La citata sentenza, infatti, è intervenuta in materia di illeciti IVA nell'ambito di una "frode carosello". Pertanto, l'illegittimità comunitaria per ineffettività della complessiva disciplina sanzionatoria, sotto il profilo dell'eccessiva brevità del termine prescrizionale complessivo a seguito di interruzione, richiede la presenza dei requisiti - nella specie non ricorrenti - della pendenza di un procedimento penale riguardante **"frodi gravi" in materia di IVA** e della ineffettività delle sanzioni previste **in un numero considerevole di casi di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea**).

Cassazione penale, sentenza n. 13112 depositata il 21 marzo 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
22.03.2018

Stop al fisco per il piccolo rivenditore che si deve adeguare

In sede di accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa l'Amministrazione finanziaria deve tenere nella giusta considerazione la competitività del settore merceologico in cui opera la società. Se, infatti, si tratta di un settore molto competitivo, è più che plausibile l'applicazione di una percentuale di ricarico limitata per attirare i clienti. È quanto emerge dall'**ordinanza n. 7003/2018** della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. (La S.C. ha confermato la sentenza favorevole a una SNC e ai suoi soci, pronunciata dalla CTR della Liguria).

Cassazione tributaria, ordinanza n. 7003 depositata il 21 marzo 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
23.03.2018

Cessione d'azienda. Responsabilità limitata per i debiti pregressi

L'art. 2560 cod. civ. limita la responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti pregressi alla sola ipotesi che essi risultino dai libri contabili obbligatori. La responsabilità, senza iscrizione, non può derivare dalla prova che il cessionario era comunque a conoscenza dell'esistenza di un determinato debito. A fornire questo chiarimento è la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione nell'**ordinanza n. 7166/2018**.

Cassazione civile, ordinanza n. 7166 depositata il 22 marzo 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
24.03.2018

Dichiarazione fraudolenta per chi "gonfia" il prezzo

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con **la sentenza n. 13747/2018**, ha affermato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovrapproduzione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), **in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale**. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la condanna inflitta a un imprenditore che ha sovrapprodotta il prezzo per l'acquisto di un macchinario nuovo).

Cassazione Penale, sentenza depositata n. 13747 il 23 marzo 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
24.03.2018

Pericolo di reiterazione del reato. Commercialista resta in carcere

Quando si procede per reati che non presuppongono la qualifica di commercialista, la richiesta di cancellazione dall'albo professionale non è sufficiente per la revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere, in quanto resta attuale e concreto sia il pericolo d'inquinamento probatorio sia quello di reiterazione di analoghe condotte criminose. È quanto emerge dalla **sentenza n. 13752/2018** della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Cassazione Penale, sentenza depositata il 23 marzo 2018



Fiscal News
n°96 del
19.03.2018

Credito di imposta: spese consulenza per quotazione P.M.I.

La Legge di Bilancio 2018, commi 89-90, prevede per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che a partire dal 1° gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione:

- alla quotazione in un mercato regolamentato o
- in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,

nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.

| Le PMI. Parametri dimensionali (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003) | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| Parametri | Piccola Impresa | Media Impresa | Grande Impresa |
| Dipendenti | Meno di 50 | Meno di 250 | Da 250 |
| Fatturato | Non superiore a € 10 mln | Non superiore a 50 mln | Da € 50 mln |
| oppure | | | |
| Totale di bilancio | Non superiore a € 10 mln | Non superiore a 43 mln | Da € 43 mln |

Andiamo ora ad analizzare nello specifico le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, Legge n°205/2017.

Credito di imposta spese consulenza quotazione delle PMI

Legge n° 205/2017- commi 89-90

Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.

Finanziaria



Fiscal News
n°97 del
19.03.2018

Crisi d'impresa e i chiarimenti di Telefisco

Note di variazione

Il primo caso trattato riguardante la crisi d'impresa nel corso di Telefisco 2018 riguarda l'emissione di **note di variazione** nei confronti di aziende soggette a **concordato preventivo** o di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** omologato. L'articolo 26, comma 2 del DPR 633/1972 consente il recupero dell'Iva sulle fatture emesse, in caso, tra l'altro, di mancato pagamento:

- a causa di procedure concorsuali;
- a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d), della stessa Legge.

Ricordiamo che:

- la norma era stata modificata dalla Legge 208/2015, per consentire l'emissione delle note di variazione già dalla data in cui il cliente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o da quella di pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese;
- fu allora stabilito che la regola generale secondo cui il cessionario che riceve la nota di accredito deve rendersi debitore dell'Iva relativa non si applicava alle procedure concorsuali citate dalla norma (mentre restava applicabile agli accordi e ai piani che non sono "procedure" come confermato dalla Circolare 12/E/2016);
- queste disposizioni non entrarono mai in vigore in quanto abrogate dalla Legge di Bilancio 2017, prima della loro decorrenza. Nella Circolare 8/E/2017, le Entrate hanno confermato che per l'emissione delle note di accredito si deve tuttora attendere la chiusura della procedura (Circolare 77/E/2000), e in particolare, per il concordato, il momento in cui il debitore adempie alla proposta, pagando i creditori.

Finanziaria



Fiscal
Approfondimento
n°17 del
20.03.2018

Mancata istituzione della contabilità

No sanzione penale, sì sanzione amministrativa


Con la Sentenza n. 1441 del 15 gennaio 2018 la Corte di Cassazione ha confermato il principio di tassatività della legge penale.

La sentenza

| | | |
|-----------------|---|--|
| Il fatto | → | L'imputato ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, di conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi, quanto alla condanna per il reato di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 74 del 2000 perché, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di una s.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava le scritture contabili ed i documenti di cui era obbligatoria la tenuta e la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell'impresa, esercente l'attività commerciale di prodotti alcolici. |
|-----------------|---|--|

I motivi di doglianza

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Primo motivo | → | Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della pregressa istituzione delle scritture contabili, desunta dall'esistenza di lettere di intenti, riconducibili alla s.r.l., nelle quali la stessa si accreditava come esportatrice abituale di alcolici per beneficiare del regime di sospensione di imposta in presunti traffici intracomunitari. |
| Secondo motivo | → | Erronea applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 giacché, anche a volere ritenere attribuibili all'imputato le predette dichiarazioni d'intenti, le stesse sarebbero state erroneamente ricondotte nella categoria dei documenti contabili che per legge si ha l'obbligo di formare e conservare e che consentono la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, essendo peraltro tali dichiarazioni |



diverse dal registro delle dichiarazioni d'intento, nella specie non risultante istituito, per il quale si potrebbe invece pervenire a diversa conclusione peraltro solo sul piano della illiceità amministrativa.



Violazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 nonché vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe utilizzato a tal fine dichiarazioni, già valorizzate dalla Corte di Cassazione nell'ambito del relativo procedimento cautelare, in realtà non utilizzabili perché mai acquisite al fascicolo per il dibattimento e avrebbe poi desunto la esistenza della contabilità da un volume di affari in realtà valutato dalla stessa sentenza come mai accertato nel processo e, infine avrebbe desunto l'elemento del dolo specifico dalla sola circostanza oggettiva della mancata consegna (divenuta "occultamento") dei documenti ai funzionari della Dogana.

Contenzioso



**Fiscal
Approfondimento
n°18 del
20.03.2018**

PIR. Circolare 3/E/2018: profili di criticità

L'Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare n. 3/E/2018, interviene sull'interpretazione dei piani di risparmio a lungo termine, comunemente chiamati **PIR** (Piani Individuali di Risparmio), confermando sostanzialmente l'interpretazione già espressa istituzionalmente dal Ministero di Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, nelle "Linee guida per l'applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine" del 4 ottobre 2017.

Questo primo intervento si rese necessario perché - è attestato nel *IlSole24Ore* del 2 marzo 2017, p. 36, in cui lo stesso Dipartimento lo conferma - **la disciplina in proposito fu scritta piuttosto male.**

Essa fu introdotta nella L. di Bilancio 2017 (n. 232/2016), art. 1, commi da 100 a 114; fu poi modificata con il **D. L. n. 50/2017**, art. 57, comma 2, e, infine, con la recente **L. di Bilancio 2018** (n. 205/2017), art. 1, comma 80. Il primo intervento fu dettato principalmente per due ordini di motivi. Il primo è che i rinvii interni alla normativa originaria (dal comma 101, al 90 e da questo all'89) inducevano a considerare qualificati ai fini PIR, tra gli altri, solo gli investimenti indiretti in azioni o quote degli OICR, mentre a seguito dell'intervento, modificando i rinvii interni (dal comma 101, al comma 102) si è stabilito chiaramente che potessero essere considerati tali anche quelli diretti e che abbiano come oggetto non solo le azioni o le quote, ma qualsiasi strumento finanziario degli OICR. Il secondo motivo fu dovuto in particolare all'interrogazione a risposta immediata n. 5-11105 del 20 aprile 2017 nella Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in cui fu chiesto perché i PIR erano accessibili solo alle persone fisiche e non anche agli investitori istituzionali: con detto D. L. furono ammessi anche gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare. Attualmente, pertanto, si possono definire i PIR come dei '**contenitori (fiscali)**' di strumenti finanziari (quali azioni, obbligazioni o quote) o somme di denaro liquide, che devono affluire - per almeno il 70% dell'investimento, di cui il 30% in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB - nel capitale di imprese italiane ed europee che operano in Italia.

Contribuenti



La deducibilità dell'auto per il lavoratore autonomo

L'attività del professionista e dello studio associato presenta notevoli differenze rispetto a quella d'impresa: tale previsione ha importanti conseguenze anche in relazione al trattamento fiscale dei veicoli che il professionista acquista per la propria attività.

L'esercizio di arti e professioni è definito come l'esercizio abituale, anche se non esclusivo, da parte di persone fisiche, di società o associazioni costituite da persone fisiche, di attività non rientranti tra i redditi di impresa.

Si ricorda che a seguito dell'introduzione della nuova disciplina delle società tra professionisti (STP) per esercitare l'attività professionale "ordinistica" in forma associata:

- **non è più obbligatorio utilizzare unicamente la modalità dello studio associato/società semplice;**
- **possono essere utilizzati i "modelli" societari previsti dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile e quindi:**
 - società di persone (ss, snc, sas);
 - società di capitali (srl, spa, sapa);
 - società cooperative.

In merito si rammenta che l'art. 9-bis, D.L. n. 1/2012, ha disposto che la cooperativa tra professionisti va costituita con un numero di soci non inferiore a 3.

L'esercizio di arti e professioni ha quindi come elementi caratterizzanti:

- l'abitudine, ovvero, il porre in essere la propria attività con regolarità, stabilità e sistematicità;
- la professionalità, ovvero l'effettuazione costante di una serie di comportamenti il cui manifestarsi e ripetersi è interpretato dai terzi come segno dell'esercizio di un'attività.

Diversamente, nell'attività di impresa, regolamentata dall'articolo 2195, Codice civile:

- sono assenti le due componenti caratterizzanti l'attività di lavoro autonomo;
- si ha un maggior investimento di capitali nell'attività e la presenza di un'organizzazione imprenditoriale.

Il professionista, proprio in considerazione delle caratteristiche dell'attività da lui svolta, è interessato, nella quasi totalità dei casi, all'acquisto di veicoli a fiscalità limitata.

Auto



Locazioni brevi nel modello 730

Il Decreto Legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i **contratti di locazione di immobili a uso abitativo**, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni: le cosiddette "locazioni brevi".

Si tratta di quei contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, per i quali non vi è l'obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica.

In particolare, è ora possibile applicare le disposizioni in materia di "cedolare secca sugli affitti", già utilizzabili per i redditi fondiari derivanti dalla locazione, anche ai redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di

concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario, di locazione che comprende servizi accessori (per esempio, la pulizia, la fornitura di biancheria).

Contratti interessati

La nuova disciplina fiscale per le "locazioni brevi" si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La condizione che il contratto **non sia concluso** nell'esercizio di un'attività commerciale riguarda entrambe le parti.

Sono, quindi, **esclusi** dalla nuova disciplina i contratti di locazione breve che il conduttore stipula nell'esercizio di tale attività (per esempio, quelli a uso foresteria per i suoi dipendenti), anche quando non viene esercitata in maniera abituale.

Sono interessati alle nuove regole anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell'utilizzo delle utenze telefoniche o del Wi-Fi.

Dichiarazione



Fiscal News
n° 100 del
21.03.2018

Legge di Stabilità 2018: il pacchetto sport

Le novità sul settore dello sport introdotte dalla Legge di Stabilità 2018

La **Legge di Bilancio 2018** (Legge n. 205/2017) ha previsto un pacchetto di norme fiscali molto sostanzioso riguardante il **settore dello sport**, a cui sono dedicati i **commi da 352 a 367 dell'art. 1** della legge. Le novità riguardano principalmente:

- lo **sport dilettantistico**;
- l'**impiantistica sportiva**.

Tra queste, ecco le più importanti, che di seguito analizzeremo:

- **credito d'imposta pari al 12% per le spese di ammodernamento degli stadi** delle società di serie B, Lega Pro e serie D (tetto massimo di € 25.000);
- possibilità di costituire "**società sportive dilettantistiche lucrative**" in una delle forme societarie previste dal Codice civile (con riduzione alla metà dell'IRES dovuta dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni);
- riconoscimento alle **imprese**, nei limiti del **3 per mille dei ricavi annui**, di un **credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali** in denaro fino a **€ 40.000** effettuate nel 2018 per interventi di **restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici** (anche se in concessione), il c.d. "**sport bonus**";
- **aumento da € 7.500 e € 10.000 della soglia annuale al di sotto della quale le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi** percepiti dagli **sportivi dilettanti non concorrono a formare il reddito**.

Finanziaria



Fiscal News
n° 101 del
22.03.2018

I vantaggi del noleggio auto

I rilievi statistici mostrano come con sempre maggiore frequenza le imprese nazionali acquisiscano la disponibilità dei mezzi di trasporto necessari al proprio funzionamento attraverso il ricorso a nuove formule, diverse rispetto all'acquisto, che permettono maggiori certezze con riguardo ai **costi di gestione del parco auto**, evitando, nel contempo, ingenti ed immediati investimenti nell'acquisto di autoveicoli.

Oltre all'ormai tradizionale leasing, cui si è affiancata la variabile del full leasing, fra le alternative più interessanti ed in grande espansione si registra il **noleggio a lungo termine**, il quale garantisce, specialmente se full service, una pianificazione anticipata delle spese di gestione del comparto auto che sono suddivise nei canoni di locazione.

Coloro i quali non intendono rinunciare ad un proprio parco auto possono, invece, optare per una gestione in fleet management dello stesso. A parte gli aspetti fiscali, che saranno esposti nel seguito, il contratto di noleggio presenta indubbi vantaggi in termini di flessibilità e comodità di gestione del parco auto aziendali. Infatti, le imprese che concedono l'auto a noleggio prevedono il cosiddetto "full service", ossia l'addebito di un canone periodico comprensivo di tutti gli oneri relativi al mezzo (manutenzioni, tagliandi, cambio pneumatici, assicurazione, bollo, eccetera), con la conseguenza che l'impresa non deve più "preoccuparsi" della gestione del mezzo aziendale, il che comporta nel contempo anche un'ottimizzazione dei costi amministrativi.

Auto



Fiscal G&S n°21
del
22.03.2018

Omessi versamenti. Responsabilità di chi ricopre la carica sociale alla scadenza del termine

Stando a una recente sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, il rappresentante legale della società è penalmente responsabile dell'omesso versamento dell'IVA, anche se non è stato lui a firmare la dichiarazione annuale. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, nel reato ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 la responsabilità appartiene al soggetto che ricopre la carica sociale al momento del termine ultimo per il versamento dell'imposta **anche quando la dichiarazione è stata sottoscritta da altro soggetto**.

Contenzioso



Fiscal G&S n°22
del
22.03.2018

In assenza di incertezze nessun obbligo di contraddittorio preventivo

Con l'Ordinanza n.2938 del 7 febbraio 2018, la Corte di Cassazione torna ad affrontare la problematica relativa all'art.6, comma 5, della L.n.212/2000, sostanzialmente legata all'art.36-bis, del D.P.R.n.600/73, cioè all'obbligo di attivare il contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere all'iscrizione a ruolo, ovvero se tale obbligo debba essere rispettato solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Contenzioso



Fiscal News
n°102 del
23.03.2018

Detrazione Spese Università NON statale

I limiti massimi per il 2017

E' prevista una detrazione nella misura del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e NON statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso. La tabella che segue riepiloga la tipologia di spesa ammessa/non ammessa alla detrazione.

| Detrazione spese universitarie | |
|---|---|
| E' ammessa la detrazione della spesa sostenuta per la frequenza di: | |
| ⇒ | Corsi di istruzione universitaria; |
| ⇒ | Corsi universitari di specializzazione; |
| ⇒ | Corsi di perfezionamento; |
| ⇒ | Master universitari; |
| ⇒ | Corsi di dottorato di ricerca; |
| ⇒ | Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578); |
| ⇒ | Nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. |
| I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado. Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Risoluzione n. 20/E/2011). | |

Irpef



Fiscal News
n° 103 del
23.03.2018

Reverse charge nella Dichiarazione Iva

Nella tabella che segue, viene riprodotto un elenco tassativo di operazioni alle quali si applica il Reverse charge:

| TIPOLOGIA DI OPERAZIONE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
|--|--|
| Gli acquisti intracomunitari | Artt. 35 (garanzia fidejussoria), 60bis (responsabilità in solido), 74 D.P.R. 633/72, art. 38 (acquisti intracomunitari), D.L. 331/93. |
| Le operazioni connesse all'oro | Art. 10, n. 11) D.P.R. 633/72, art. 17, co. 5, D.P.R. 633/72. |
| La manodopera in edilizia | Art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. 633/72. |
| La cessione di fabbricati o loro porzioni | Art. 17, co. 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/72, art. 10, co. 1, n. 8-bis) e 8-ter, D.P.R. 633/72. |
| Le prestazioni di pulizia, impianto ed installazione e demolizioni | Art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/72. |
| Le cessioni di apparecchiature radiotelefoniche, di computer e relativi accessori, di materiali lapidei | Art. 17, co. 6, lett. b), c) e d), D.P.R. 633/72. |
| Le cessioni di gas ad effetto serra, energia elettrica e gas a soggetto passivo iva | Art. 17, co.6, lett. d-bis), d-ter), d-quater) D.P.R. 633/72. |
| Le cessioni di beni effettuate a supermercati, ipermercati, discount alimentari | Riferimenti normativi: art. 17, co. 6, lett. d-quinquies) D.P.R. 633/72. |
| Cessione di rottami e cascami | Riferimenti normativi: art. 74, co. 6-8, D.P.R. 633/72. |

Dichiarazione

12



Informati Srl
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03426730796

EDIZIONI

www.fiscal-focus.it



Fiscal
Adempimento
N° 12 del
19.03.2018

Confezioni regalo, la fatturazione

Ai sensi del comma 1 art. 21 DPR n. 633/1972:

- *Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura...*

Il successivo comma 2 elenca dettagliatamente il contenuto del predetto documento fiscale.

Comma 2 art. 21 DPR 633/1972

La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) l'aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Contribuenti



F&C n°11 del
21.03.2018

La valutazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione

Secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 23 i lavori in corso su ordinazione (o commesse) sono contratti, normalmente a durata ultrannuale, per la realizzazione di un bene o per la fornitura di beni o servizi non di serie e che insieme formino un unico progetto. Se al termine dell'esercizio tali lavori non sono terminati, l'impresa che esegue i lavori deve rilevarli in bilancio secondo i criteri di valutazione previsti dal Codice civile all'articolo 2426, n. 9 o n. 11. In particolare, i due punti indicati prevedono come criteri valutativi:

- il criterio della percentuale di completamento;
- il criterio della commessa completata.

E' importante tenere presente che la scelta di questi criteri è particolarmente importante in quanto un'eventuale variazione va regolata secondo il disposto del principio contabile OIC 29 intitolato "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*".

Nello specifico i lavori in corso su ordinazione sono lavori, generalmente formalizzati in un contratto di appalto, finalizzati alla realizzazione di un bene, di una combinazione di beni o alla fornitura di beni o servizi non di serie e che insieme formino un unico progetto. Un ulteriore distinzione di queste tipologie di lavori è effettuata su base temporale:

| | |
|--------------------|--|
| infrannuali | la durata del contratto è inferiore a 12 mesi; |
| ultrannuali | la durata del contratto è superiore ai 12 mesi |

Per durata si intende il **tempo che intercorre tra la data di inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna degli stessi** come risulta dal contratto, indipendentemente quindi dalla data di perfezionamento del contratto stesso.

Ai nostri fini, a prescindere dalla durata contrattuale, per i lavori non ancora conclusi alla data di chiusura dell'esercizio si pone il problema della valutazione, cui seguirà la contabilizzazione come rimanenze nell'attivo dello Stato patrimoniale alla voce C.I.3 "*lavori in corso su ordinazione*". Questo appostamento contabile vedrà, come contropartita, la variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva, rilevata nella voce A.3 di Conto economico "*variazione dei lavori in corso su ordinazione*".

Bilancio e Contabilità



L'esperto
risponde n. 11
del 20.03.2018

1. Dati sensibili – Elenco “chiuso”

...? Mi sono rivolto ad un istituto bancario per accedere ad un finanziamento. Mi è stato sottoposto un modulo da compilare dove mi vengono richieste molte informazioni “strettamente personali”. Come posso verificare se questi dati sono da considerarsi “sensibili” e se quindi posso essere esonerato dall’obbligo di fornirli?

... Innanzitutto andiamo a contestualizzare la situazione. I dati sensibili sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 196/2003 “Testo Unico in materia di dati personali”, al cui articolo 4 prevede che sono considerati dati sensibili i dati personali idonei a rivelare:

- l’origine razziale ed etnica;
- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
- le opinioni politiche;
- l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- lo stato di salute e la vita sessuale.

Questa elencazione è da considerarsi “chiusa” ovvero rigida non essendo, infatti, prevista la possibilità di procedere per analogia.

In particolare è stato chiarito che la condizione sociale, le prestazioni sociali eventualmente di cui si beneficia, i titoli di studio conseguiti, la formazione professionale raggiunta, le esperienze di lavoro, la propria solvibilità, il reddito percepito, il patrimonio di cui si dispone, non rientrano nel trattamento severo riservato esclusivamente ai dati sensibili.

Ancor più per quanto riguarda i dati sopra indicati, con particolare riferimento ai dati reddituali, di patrimonio, e di condizione lavorativa, se il soggetto al quale vengono richiesti si appresta a richiedere un finanziamento ad un istituto di credito.


Tali dati, infatti, sono da considerarsi assolutamente necessari al fine dell’espletamento della pratica e pertanto per l’assolvimento della richiesta presentata, dovendosi l’istituto bancario garantire sulla capacità del proprio cliente di restituire le somme finanziate.

L’unica attenzione che si ritiene debba essere posta in atto anche in considerazione delle novità introdotte dal Regolamento Europeo n. 679 del 27.04.2016, che entrerà in vigore il 25.05.2018, è che tali dati dovranno essere trattati con esclusivo riferimento alla pratica richiesta e quindi al solo fine di soddisfare, eventualmente, la richiesta del cliente.

Il cliente quindi non potrà rifiutarsi di fornire tali dati in quanto, ciò pregiudicherebbe lo stesso buon esito della richiesta di finanziamento presentata.


2. Dati bancari – Richiesta in caso di successione


...? Lo scorso mese di gennaio sono rimasta vedova; mio marito aveva dei conti correnti intestati a lui esclusivamente. Sono unica erede; sto predisponendo la dichiarazione di successione ed il notaio mi richiede informazioni in merito a conti correnti, depositi e titoli intestati a mio marito. Posso accedere liberamente a queste informazioni?

 La risposta è assolutamente affermativa. In questo caso la vedova ha interesse a reperire le informazioni sui rapporti bancari e finanziari intestati al marito defunto in quanto informazioni propedeutiche alla corretta predisposizione della dichiarazione di successione, tra l'altro adempimento che porta con sé anche conseguenze di natura fiscale ai fini della liquidazione e del versamento dell'imposta di successione.

La Banca a seguito di richiesta della vedova erede, sulla base della produzione del certificato di morte, dovrà fornire pertanto tutte le informazioni riguardanti la specifica posizione del defunto ancorché intestate esclusivamente allo stesso. In particolar modo dovrà fornire tali informazioni in maniera chiara e comprensibile, definendo così, per quanto di sua competenza, la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, la consistenza dei saldi alla data del decesso, le eventuali movimentazioni avvenute nei 4 giorni precedenti all'evento "morte" e l'eventuale indicazione sulla data dell'estinzione del conto corrente o del trasferimento delle disponibilità liquide su altro conto corrente intestato alla congiunta vedova ed erede.

3. Dati sensibili – Stato di salute e referti on line

 **Mi sono rivolto ad un laboratorio di analisi per effettuare alcuni esami da prelievi ematici; il personale che ha curato l'accettazione mi ha rilasciato un modulo di prenotazione indicandomi anche la data dalla quale gli esiti saranno disponibili. Mi ha anche fatto notare che l'esito poteva essere scaricato on line attraverso le credenziali indicate nella stessa ricevuta. Il referto potrebbe essere prelevato da altri soggetti da me non autorizzati?**

 Innanzitutto precisiamo che cosa si intende con il termine "referti on line"; con tale accezione si intende il referto, ovvero la relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente a seguito di un esame clinico, diagnostico o strumentale, per la quale è consentita la possibilità di accedervi tramite modalità digitali.

Pertanto solo il soggetto che è in possesso delle credenziali rilasciate all'atto dell'esecuzione dell'esame potrà "scaricare" tale referto digitalmente.

Stante anche la delicatezza delle informazioni contenute nel referto, a tale proposito ricordiamo che nel caso specifico si tratta di dati "sensibili" è necessario siano adottate tutte le procedure al fine di garantire il rispetto del diritto alla tutela dei dati personali. Ecco quindi che la struttura sanitaria (per intenderci il laboratorio) dovrà aver cura di adottare idonei protocolli di comunicazione altamente sicuri e sistemi di autenticazione che garantiscano che solo il soggetto interessato, o altro soggetto da quest'ultimo autorizzato, possa accedere a tale informazioni.

Si ricorda in ogni caso che il referto non rimarrà disponibile "all'infinito" rimanendo on line solo per un massimo di 45 gg.

Viene data inoltre la possibilità all'utente (paziente) di cancellare dal sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano.

4. Dati sensibili – Dossier sanitario

...? Essendo stata diagnosticata ad un mio parente una malattia degenerativa che necessiterà di cure costanti nel tempo, dovrò aver cura di conservare tutta la documentazione sanitaria relativa. Mi è stato detto che rivolgendosi sempre alla stessa struttura sanitaria non dovrò richiedere ogni volta la cartella clinica dei singoli ricoveri in quanto, è attivo il Dossier sanitario. Di che cosa si tratta e quali sono le informazioni in esso contenute?

... Con il termine “dossier sanitario” si intende l’insieme dei dati personali generati a seguito di eventi clinici riguardanti il singolo paziente; tali informazioni saranno condivisibili da tutti gli operatori sanitari nell’ambito della stessa struttura sanitaria (per esempio casa di cura, clinica, ospedale, ecc.). Ripercorre quindi la storia dei trattamenti sanitari, delle diagnosi e delle cure eseguite a favore del paziente evitando così di dover reperire le varie cartelle sanitarie.

Il dossier sanitario, infatti, a differenza delle cartelle sanitarie, ricostruisce l’intera storia medica del paziente e non con riferimento ad un singolo trattamento o episodio di ricovero dell’interessato.

Il dossier sanitario è accessibile a tutti i medici e personale sanitario, operante nella struttura sanitaria titolare del dossier sanitario, durante tutto il ciclo di trattamento effettuato all’interno della stessa struttura sanitaria.

Esiste quindi un indissolubile legame tra la struttura sanitaria ed il dossier sanitario.

Privacy



C&Q n° 25 del
23.03.2018

Apertura cassaforte: il consenso vincola l'autorizzazione del P.M.

...? In sede di accesso è possibile che i verificatori procedano all'apertura di una cassaforte senza autorizzazione del magistrato?

... Il quadro normativo di riferimento si rinviene nell'art.52, comma 3, del D.P.R.n.633/72. Come rilevato nella Circolare n.1/2018 della Guardia di Finanza, ai sensi del comma 3, dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/72, **è sempre necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica** presso il Tribunale competente per procedere a perquisizioni personali, apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli. Conseguentemente, allorquando durante le operazioni di accesso si presenti la necessità di procedere ai citati adempimenti, occorre provvedere tempestivamente a richiedere alla competente Autorità Giudiziaria il necessario provvedimento autorizzativo. La perquisizione, ove autorizzata, è eseguita in conformità alle norme del codice di procedura penale e, quindi, nel **rispetto della dignità e del pudore** di chi vi è sottoposto (art. 249, comma 2, c.p.p.), da parte di persona dello stesso sesso.

Per le attività di perquisizione personale e di apertura coattiva **devono essere redatti autonomi processi verbali.**

Quanto all'esame di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli, il manuale sui controlli della Guardia di Finanza evidenzia che **l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta solo nel caso di "apertura coattiva"** e non anche, quindi, quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente o nel caso in cui cassetti e armadi non siano chiusi a chiave.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 18 febbraio 2015, n. 3204, ha ribadito che per aprire la cassaforte **non è necessaria l'autorizzazione del P.M., se c'è il consenso del contribuente.**

La CTR ha ritenuto legittima l'acquisizione della documentazione relativa all'appalto con un Comune, documentazione custodita "nella cassaforte del C., aperta dalla Guardia di Finanza senza l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, richiesta dall'art. 52, co. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, e con la mera partecipazione del contribuente". Per i Massimi Giudici, "L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ecc., prescritta in materia di IVA dall'art. 52, co. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva" - come testualmente prescrive la norma succitata - e non anche quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente (Cass. 9565/2007). Nel caso di specie, lo stesso ricorrente afferma (p. 13) di avere prestato la propria assistenza per l'apertura della cassaforte, senza che fosse dal medesimo "contestato alcunché in seno alla dichiarazione resa a chiusura della verifica", essendosi il C limitato a riservarsi di "formulare eventuali controdeduzioni nelle sedi competenti".

L'eventuale assenso del contribuente – che fa venir meno la richiesta di autorizzazione al Magistrato – che legittima l'operato dei verificatori, dovrà

essere trascritto sia nel p.v. di accesso o giornaliero o nel p.v. di constatazione. Registriamo, ancora, un precedente intervento della Cassazione - Sentenza n. 9565 del 5 marzo 2007 (dep. il 23 aprile 2007) -, la quale, dopo aver ribadito che l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare è connotata da un largo margine di discrezionalità nella valutazione, che va effettuata con prudente apprezzamento ex ante, della sussistenza degli indizi e che la motivazione può essere sintetica ed è sufficiente che sia indicata la nota e l'autorità richiedente l'autorizzazione e che si espliciti che il relativo rilascio trova causa e giustificazione nell'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale da parte del legale rappresentante della società, afferma che occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica solo per procedere ad "apertura coattiva" di borse, non essendo, invece, necessaria l'autorizzazione ove l'acquisizione di documenti contenuti in borse sia avvenuta con la collaborazione ed in continua presenza del figlio e della moglie del contribuente e, comunque, senza la manifestazione di alcuna contraria volontà. E in ogni caso, nell'ipotesi di accesso domiciliare, già autorizzato dall'Autorità giudiziaria, non è necessaria una ulteriore autorizzazione specifica all'apertura di cassetti e borse, per la forza attrattiva della prima autorizzazione, che si estende all'intero domicilio. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la **Sentenza n. 14056 del 3 maggio 2006**, depositata il 16 giugno 2006, in maniera netta e chiara, ha operato una distinzione:

" l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e simili, prevista dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, richiamato dall'art.33 del D.P.R. n. 600 del 1973, è richiesta solamente nel caso di accesso disposto dagli uffici imposte nei locali della ditta, ma non anche nel caso di perquisizione domiciliare già autorizzata dall'Autorità giudiziaria, essendo evidente che l'autorizzazione alla perquisizione domiciliare è comprensiva di ogni attività strumentale necessaria per l'acquisizione delle prove (Cass. n. 20824/2005)".

Accertamento e riscossione

| DATA | ADEMPIMENTI |
|--|---|
| Lunedì 26 Marzo (25 Marzo cade di Domenica) | IVA – Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Mensili |
| Martedì 03 Aprile (31 Marzo cade di sabato) | IVA – Acquisti intracomunitari ENC– Modello INTRA-12 |
| | IVA – Acquisti intracomunitari ENC – Liquidazione e versamento |
| | INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria |
| | IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta sui premi |
| | CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento |
| | COMUNICAZIONE ENTI ASSOCIATIVI – Modello EAS |
| | ENTI CREDITIZI - Dichiarazione imposta sostitutiva |
| | EREDI – Presentazione della dichiarazione |
| | RIPSARMIO AMMINISTRATO – Rilascio attestazione |
| | EROGAZIONI LIBERALI – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate |
| | TOBIN TAX - Presentazione modello FTT |
| | IVA – Adempimenti di fine mese |
| | Rottamazione bis - comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dei carichi affidati ma non ancora notificati |
| SOSTITUTI D’IMPOSTA – <ul style="list-style-type: none"> • Consegna della Certificazione Unica • Consegna Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti | |